

Sent 289/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80094 dal

Sig. XX (c.f. omissis), nato a

omissis (omissis) il omissis residente in

omissis, via omissis, rappresentato e difeso

dall'avv. Giuseppe Lattanzio ed elettivamente

domiciliato presso lo studio legale in Roma Via Appia

Nuova n.456;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, con sede in Rieti, via

Cintia, n. 42, non costituito;

per il riconoscimento del diritto all'assegno di

incollocabilità, con corresponsione di quanto

spettante, oltre arretrati ed interessi e

rivalutazioni di legge e spese legali;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna l'Avv. Cristian Massimiani,
in sostituzione, per il ricorrente, nessuno comparso
per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, in servizio presso l'Arma dei
Carabinieri quale appuntato scelto dal settembre
1982, è titolare di pensione privilegiata
concessagli per causa di servizio dal Ministero
della Difesa, con istanza, del 17-1-2013.

In data 16.10.2019 e in data 22.06.2020 ed infine il
18.01.2021 aveva richiesto all'INPS di Rieti, senza
alcun esito, il riconoscimento dell'assegno di
incollocabilità, in quanto titolare di pensione
privilegiata di categoria sesta. Solo alla richiesta
del 27.09.2021 era pervenuto il diniego, basato
sulla mancanza dei requisiti di legge, al quale il
legale dell'interessato aveva replicato in data
10.11.2021 senza ottenere riscontro.

Il ricorrente ritiene errato il mancato
riconoscimento dell'assegno di incollocabilità
previsto dall'art. 104 d.P.R. 1092/1973, in quanto

è cessato dal servizio per infermità per dispensa a causa di alcune patologie (è citato un verbale 2012 non in atti). Afferma di aver diritto all'assegno in parola per l'alta pericolosità sociale sul posto di lavoro, per le affezioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. L'INPS non risulta costituito, nonostante la regolarità delle notifiche.

3. All'odierna udienza, l'avv. Massimiani si è riportato al ricorso, insistendo per l'accoglimento o per l'eventuale nomina di CTU.

4. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame concerne il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di incollocabilità. Occorre premettere che il beneficio in parola è previsto dall'art.104 DPR 1092/1973 che recita: "Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 , e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482,

in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura.

Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.”

In sintesi, l'assegno di incollocabilità è volto a compensare la preclusione allo svolgimento di attività lavorativa e soggiace a requisiti specifici. Non soltanto difatti le patologie devono essere, per natura e grado dell'invalidità (per infermità dalla 2^ all'8^e quindi a prescindere dalla gravità delle infermità), di pregiudizio alla salute o alla sicurezza dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti ai sensi dell'art. 104 menzionato, ma la disposizione chiaramente indica, con la locuzione "invalidità di servizio", la necessità della sussistenza della dipendenza da causa di servizio di dette patologie (C.d.c. Sez. II appello, sent. n. 430/2017).

Secondo la giurisprudenza, inoltre, non sussiste alcuna 'automaticità' del beneficio, che presuppone una costante verifica della permanenza delle condizioni legali per la sussistenza del diritto, mediante esperimento di apposita procedura medico legale su domanda dell'interessato (ex multis C.d.c.. Sez. Sicilia sent. n. 4/2022).

6. Orbene, secondo i principi generali, l'onere della prova grava su parte ricorrente, cui compete dimostrare la sussistenza di quanto affermato e nel

caso qui in esame del duplice requisito. Applicando tali principi e disposizioni al caso in esame, in primo luogo si evidenzia che il provvedimento di cessazione dal servizio per infermità per dispensa verbale 2012 non è allegato in atti, ma solo richiamato; inoltre, il parere medico del 2020 (verbale ASL del 2020), che dichiara l'incollocabilità, fa riferimento a molte patologie ed infermità e non è rinvenibile in atti se tutte siano o no state riconosciute dipendenti da causa di servizio. Peraltro, nel verbale si dichiara che la situazione medica è rivedibile a due anni e non è indicato alcun ulteriore accertamento effettuato o in corso.

7. Ai fini del riconoscimento del beneficio, ergo dell'assegno di incollocabilità, non è comprovato nell'odierna fattispecie che le patologie a base della incollocabilità -pur riconosciuta- siano tutte già dichiarate dipendenti da causa di servizio, per le quali è erogata la pensione di privilegio. Inoltre, non viene comprovato che la dispensa del 2012 sia riconducibile alle medesime specifiche infermità. D'altro canto, l'INPS nella nota di risposta del 2021, allegata in atti, ha negato il

beneficio proprio per la non corrispondenza delle
infermità.

8. In conclusione, applicando i superiori principi
alla presente controversia, il ricorso deve essere
respinto. In sintesi, l'assegno di incollocabilità
non spetta in quanto non sussiste o comunque non è
comprovato che le patologie che affliggono il
ricorrente, e che avevano fondato il giudizio di
dipendenza da causa di servizio con riconoscimento
di pensione privilegiata ordinaria, siano tutte le
stesse che hanno fondato il giudizio di
incollocabilità della ASL, peraltro soggetto a
revisione che non risulta effettuata o non ne sono
stati prodotti in questa sede gli esiti.

9. Spese compensate per la particolarità della
questione. Nulla per le spese di giudizio stante la
relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,
dichiara la contumacia dell'INPS
rigetta il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA